

COMUNE DI PESCIA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con Delibera di C.C. n. 43 del 31/07/2014

SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO**
- Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**
- Articolo 5 BASE IMPONIBILE**
- Articolo 6 ALIQUOTE**
- Articolo 7 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**
- Articolo 8 DICHIARAZIONE**
- Articolo 9 VERSAMENTI**
- Articolo 10 RIMBORSI E COMPENSANZIONI**
- Articolo 11 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**
- Articolo 12 RISCOSSIONE COATTIVA**
- Articolo 13 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Pescia dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Pescia, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini IMU.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria indipendentemente dalla quota di possesso.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di

uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello, accertato o dichiarato ai fini del calcolo dell'I.M.U..

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili esclusivamente, quei fabbricati, in cui sono presenti gravi lesioni strutturali, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria né straordinaria, tali da arrecare pregiudizio per l'incolumità di persone o cose.

Articolo 6

ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili e la percentuale da applicare all'utilizzatore e al possessore nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Agli effetti dell'individuazione dell'aliquota da applicare, in caso di pluralità di possessori, qualora almeno uno dimori abitualmente o risieda anagraficamente nell'immobile, si considera prevalente la destinazione d'uso ad abitazione principale.

2. Con la Delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata.

Articolo 7

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con delibera di cui all'art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 8 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, in caso di sopravvenute modifiche, dei dati dichiarati, devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
4. Con Determina Dirigenziale sarà approvato il modello relativo alla Dichiarazione annuale TASI e le date di scadenza per la presentazione della stessa.

Articolo 9 VERSAMENTI

1. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, dicembre, salvo diverse disposizioni di legge.
2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. La TASI viene riscossa dal Comune, in autoliquidazione da parte del contribuente.
4. Con uno o più atti successivi, saranno stabilite successivamente ulteriori modalità per semplificare al massimo l'adempimento da parte dei contribuenti.
5. L'imposta è dovuta per anni solari:
 - proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione;
 - in base alla destinazione d'uso prevalente;a tal fine, il mese in cui sono intervenute variazioni, con durata di almeno quindici giorni è computato per intero;
6. Il tributo non è versato qualora lo stesso sia inferiore al minimo fissato nel "Regolamento per l'applicazione degli interessi, compensazione, importi minimi da versare, rateizzazioni delle Entrate Comunali". Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Articolo 10 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto stabilito dalla legge 296/06.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale così come previsto nel vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione degli interessi, la compensazione dei tributi comunali, importi minimi da versare, rateizzazioni";
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Fermi i termini di presentazione, il rimborso è dovuto nella sola ipotesi in cui al momento della istanza, sia possibile verificarne il presupposto.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a al minimo fissato nel "Regolamento per l'applicazione degli interessi, compensazione, importi minimi da versare, rateizzazioni delle Entrate Comunali".

Articolo 11

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla L. 147 del 2013 e dalla L. 296 del 2006. La misura degli interessi applicati da parte del Comune è la stessa prevista per i rimborsi.
2. Con Delibera di Giunta Comunale viene designato il Funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per la TASI, oltre a sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo o altra forma di riscossione coattiva prevista dalle vigenti norme.

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.